

Luigi



M. Zano


Luigi



**accordo 24 luglio 2009  
per il rinnovo del CIT Turismo del Lazio**






Luigi 













SETTORE ALBERGHI:

FEDERALBERGHI ROMA/LAZIO

**Art. 10**

**(Assistenza sanitaria integrativa – Provincia di Roma)**

Le Parti si danno preliminarmente atto di aver posto in essere, attraverso l'adesione a SANIMPRESA (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa di Roma e del Lazio), un sistema di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori del comparto alberghiero particolarmente apprezzato per quantità e qualità di prestazioni offerte.

Le Parti registrano inoltre con soddisfazione come sia giunta a compimento – con beneficio per tutto il sistema – la fase tecnico-operativa relativa all'accordo di armonizzazione tra la stessa SANIMPRESA e la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di livello nazionale (FAST), previsto dal CCNL Turismo del 27 luglio 2007 e che si intende qui integralmente riportato.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che dalla data in cui, per disposto contrattuale di livello territoriale, è stata resa effettivamente operativa tale assistenza sanitaria integrativa per il comparto alberghiero (1° luglio 2005) ad oggi, si è registrata una notevole implementazione della gamma di prestazioni sanitarie offerte agli iscritti nonché un progressivo ampliamento del campo di azione.

In considerazione di quanto sopra esposto e con l'obiettivo di consentire l'ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto alberghiero sempre più rispondente alle necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.

Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire una omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA – sia in termini economici che di tempistica di erogazione – concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello

specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d'ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato quantum economico versato a titolo di adeguamento costituisce condizione necessaria ai fini dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto alberghiero.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA – nonché quello relativo alla quota di adesione una tantum a FAST concordata in sede di armonizzazione fra i due sistemi, nazionale e territoriale, di assistenza integrativa - quale costo contrattuale della parte speciale alberghi di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale.

Le parti ribadiscono altresì quanto già specificato nel precedente rinnovo del CIT del Lazio ovvero che in caso di mancato versamento da parte dell'azienda, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.

Da ultimo le Parti, nell'ambito del sistema armonizzato FAST/SANIMPRESA, si danno atto che la contrattazione di 1° livello potrebbe incrementare sia i servizi (nomenclatore) che i costi degli stessi e pertanto condividono la necessità di rendere armonici in modo consequenziale i servizi della parte territoriale (SANIMPRESA).

AGENZIE DI VIAGGIO - FIAVET LAZIO -

DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 4/12/2008

**Art.....assistenza sanitaria**

Le parti prendono atto con soddisfazione del processo di armonizzazione in corso tra Fondo Est (Ente di Assistenza sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi) e Sanimpresa (Cassa Assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio), processo di armonizzazione che persegue un sostanziale ampliamento e miglioramento delle prestazioni sanitarie fornite agli assistiti.

In questo contesto le parti formalizzano, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, l'adesione della FIAVET Lazio a Sanimpresa, sempre che detta adesione sia compatibile con il dettato del nuovo CCNL, attualmente in fase di rinnovo, e purché non determini oneri aggiuntivi al "quantum" fissato nel paragrafo successivo del presente articolo.

Si conviene, al tempo stesso, sulla necessità di assicurare alla stessa FIAVET Lazio adeguata rappresentanza, con pari dignità rispetto alle Organizzazioni già presenti, negli organi della suddetta Cassa.

Le parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario garantire omogeneità di contributo alla Cassa tra i vari comparti aderenti a Sanimpresa, concordano sull'opportunità di far coincidere il "quantum" economico relativo alla quota complessiva annua da versare a Sanimpresa ed al Fondo Est da parte delle aziende iscritte alla Fiavet Lazio con il "quantum" previsto in relazione anche ai comparti aderenti alla suddetta Cassa sanitaria, attualmente fissato in 207,00 euro annue per iscritto.

Inoltre, in considerazione del particolare momento di mercato le parti ritengono necessario farsi carico di eventuali situazioni di sofferenza aziendali per le quali, unitamente a Sanimpresa, verranno individuati gli opportuni percorsi di adeguamento quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rateizzazioni, posticipi di versamento, ecc.



**Titolo VI**  
**PARTE SPECIALE STABILIMENTI BALNEARI**

**Art. ....**  
**(Assistenza sanitaria integrativa)**

**Operatività dell'Assistenza Sanitaria integrativa per adesione a SANIMPRESA.**

L'iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell'ambito della stessa stagione.

Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell'esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all'interno dell'articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione delle sopra citata delibera.

***Dichiarazione a verbale – Clausola di salvaguardia***

Le parti, dandosi reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA nella parte speciale stabilimenti balneari, convengono che qualora si realizzasse l'ipotesi contemplata nel terzo paragrafo dell'art.....(Assistenza sanitaria integrativa), le stesse si reincontreranno al fine di trovare idonee soluzioni atte a preservare gli equilibri di natura economica raggiunti con il presente rinnovo contrattuale.

*Enrico Melloni*  
*Giuseppe*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Titolo V  
**PARTE SPECIALE TURISMO ALL'ARIA APERTA**

**Art. 13**  
*(Assistenza sanitaria integrativa)*

**Operatività dell'Assistenza Sanitaria integrativa per adesione a SANIMPRESA.**

L'iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell'ambito della stessa stagione.

Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell'esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all'interno dell'articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione della sopra citata delibera.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale turismo all'aria aperta di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale.

In caso di mancato versamento da parte dell'azienda, peraltro, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.